

COMUNE DI RAMACCA
(Città Metropolitana di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con le funzioni di Giunta Comunale)

N.44.....Del. 19/07/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2021

L'anno duemila ventuno, il giorno 19 del mese di LUGLIO alle ore 12,30 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è proceduto per quanto in oggetto.

Presiede l'adunanza il dott. Domenico Targia nella sua qualità di Commissario Straordinario giusto D.P. n. 618/GAB del 19/11/2020.

Con la partecipazione del vice Segretario Dott.ssa Giuseppa Santagati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con le funzioni di Giunta Comunale)

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs 267/2000 recepito in Sicilia con l'art. 12 della legge regionale 23/12/2000 n. 30;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, el D. Lgs 267/2000, (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012) e recepito in Sicilia con l'art.12 della legge regionale 23/12/2000 n. 30;

Vista la proposta del Responsabile della 2^Area relativa all' "**Tassa sui Rifiuti (Tari) approvazione delle tariffe e scadenze per l'anno 2021**" che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la suddetta proposta è meritevole di accoglimento;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa:

- 1) Di approvare integralmente in tutti i suoi punti la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, D. Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI RAMACCA
(Città Metropolitana di Catania)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con le funzioni di Giunta Comunale)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 03/06/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio annualità 2021/2023.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- con delibera n. 493 del 24 novembre 2020, l'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a

5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

PRESO ATTO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al **31 luglio 2021** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;
- che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 31 luglio 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari;

VISTO:

il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1 comma 652 della legge n. 147/13 che stabilisce che il Comune, in alternativa al metodo normalizzato, può determinare le tariffe commisurandole alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe sono determinate moltiplicando il costo a metro quadrato previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 03/06/2021, la cui appendice 1 è allegato al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

VISTO:

- l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;
- le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è stato affermato che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti relativi alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti domestiche e non domestiche come da tabelle allegate al presente atto;

RITENUTO:

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e_smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui

all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante del allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 31 gennaio 2021, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 31 dicembre;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile;
- che per l'anno 2021 il termine per approvare il bilancio di previsione è stato differito al 31/07/2021, per effetto del D. L. n. 73/2021;

VISTO il TUEL;

VISTO l'OREL vigente nella regione Siciliana

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999
3. di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 7 del 03/06/2021 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, commisurato alla superficie imponibile;
- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;
- di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2021 sono le seguenti:
 - **Prima rata** **scadenza 30 Luglio 2021**
 - **Seconda rata** **scadenza 15 Settembre 2021**
 - **Terza rata** **scadenza 30 Ottobre 2021**
 - **Quarta rata** **scadenza 30 Dicembre 2021**
- di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

ALL. A PROSPETTO TARIFFE

Comune di RAMACCA
TARI UTENZA DOMESTICA

Numero Componenti	Quota variabile euro/anno	Quota fissa euro/mq anno	Superficie mq	TARI 2021 euro/anno
Esempio 1				
D01. Abitazioni 1 componente familiare	91,56467	0,34884	50	109,00669
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	116,53685	0,40483	70	144,87475
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	134,84979	0,43928	80	169,99222
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	146,50347	0,46943	90	188,75191
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	168,97844	0,47373	100	216,35182
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	198,11265	0,45651	110	248,32843
Esempio 2				
D01. Abitazioni 1 componente familiare	91,56467	0,34884	60	112,49509
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	116,53685	0,40483	80	148,92302
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	134,84979	0,43928	90	174,38502
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	146,50347	0,46943	100	193,44618
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	168,97844	0,47373	110	221,08915
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	198,11265	0,45651	120	252,89350
Esempio 3				
D01. Abitazioni 1 componente familiare	91,56467	0,34884	70	115,98349
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	116,53685	0,40483	90	152,97129
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	134,84979	0,43928	100	178,77783
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	146,50347	0,46943	110	198,14045
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	168,97844	0,47373	120	225,82649
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	198,11265	0,45651	130	257,45857
RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE				
D01. Abitazioni 1 componente familiare	91,56467	0,34884	91,6	123,50819
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	116,53685	0,40483	92,4	153,96079
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	134,84979	0,43928	96,8	177,37589
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	146,50347	0,46943	111,5	198,88222
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	168,97844	0,47373	108,8	220,51761
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	198,11265	0,45651	164,8	273,35956

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Comune di RAMACCA
TARI UTENZA NON DOMESTICA

categorie tariffa	Parte fissa euro/mq anno	Parte variabile euro/mq anno	TARI 2021 euro/mq anno
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22474	1,07231	1,29704
N02. Cinematografi, teatri	0,34097	1,60440	1,94537
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,34696	1,65079	1,99775
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,53295	2,53220	3,06515
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0,09384	0,44814	0,53997
N06. Autosaloni, esposizioni	0,09294	0,44461	0,53756
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	1,03773	4,01851	5,95624
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	0,33513	1,58730	1,92243
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,54436	2,57890	3,12326
N10. Ospedali	0,51164	2,41657	2,92821
N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi	0,40216	1,89488	2,29704
N12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,62285	2,93333	3,55628
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,59404	2,79365	3,38769
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	0,85952	4,08625	4,92577
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	0,57406	2,70899	3,28305
N16. Banchi di mercato beni durevoli	0,78135	3,68933	4,47068

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere	0,67027	3,16853	3,83880
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,64514	3,03345	3,67859
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,70370	3,31202	4,01572
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,69182	3,25925	3,95107
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66259	3,13529	3,79788
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	1,01881	4,81413	5,83293
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	0,93837	4,42468	5,36306
N24. Bar, caffè, pasticceria	0,94205	4,44444	5,38649
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	0,89369	4,22151	5,11520
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	0,89592	4,23590	5,13182
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	1,16180	5,49276	6,65455
N28. Ipermercati di generi misti	0,97858	4,61848	5,59706
N29. Banchi di mercato generi alimentari	0,96860	4,57848	5,54708
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	0,98400	4,64592	5,62992
N31. Bed & Breakfast	0,45473	2,37037	2,82510

COMUNE DI RAMACCA
(Città Metropolitana di Catania)

PARERI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e art. 153 del D.Lgs n. 267/2000, così come recepiti dall'art. 12 della legge 23/12/2000, n. 30, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Ramacca
15/10/2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Giorgio Gaeta

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e congruità delle previsioni.

Ramacca
15/10/2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Giorgio Gaeta

Firmato all'originale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Domenico Targia

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppa Santagati

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 19/7/2021



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, su conforme attestazione del Responsabile della Pubblicazione certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 19/7/2021
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art.11, c.1 L.R.n.44/91 ed art.32L.n.69/2009 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991,n.44,come modificata con L.R. 05.07.97, n.23:
- E' divenuta esecutiva il 19/7/2021
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalle pubblicazione (Art.12, comma 1 L.R. n.44/91)
- 2 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.12, comma 2)

Li, 19/7/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppa Santagati